

Sig.ra Presidente della Corte, sig. Procuratore Generale, sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, sig. rappresentante del Ministro della giustizia, autorità tutte, Confessiamo che Unimo (Unione nazionale italiana magistrati onorari), profondamente rammaricata e indignata per essere destinataria di una riforma talmente umiliante per la categoria ed inutile per l'amministrazione della giustizia, dopo lunga riflessione ha deciso di partecipare all'inaugurazione dell'anno giudiziario anche quest'anno, ma al fine di protestare vibratamente contro la legge 56/16 e il secondo dei suoi decreti attuativi.

Il decreto n. 116/17, infatti, è apparso immediatamente confliggente con la Carta Costituzionale e con le norme sovranazionali, presentando un testo contraddittorio, di difficile interpretazione e, quindi, problematico nella sua applicazione.

Da subito si è compreso che la sua entrata in vigore avrebbe comportato gravissime disfunzioni all'organizzazione degli uffici della Procura e dei Tribunali, con evidenti e irrimediabili ripercussioni sulla efficienza e regolare amministrazione della giustizia.

Tutte le associazioni di categoria, pertanto, avevano trasfuso tali preoccupazioni in proposte di emendamento, avallate nei loro contenuti dalla Camera dei Deputati, dal Senato e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Tutti auspicavamo tempestivi interventi di correzione e modifica.

Ed invece, il decreto è stato approvato ed emanato conservandone tutte le criticità con la conseguenza che la riforma della M.O., annunciata come epocale e salvifica, strumento per il rilancio del sistema giustizia si sta già rivelando una *debacle*, poiché, invece di risolvere i problemi che da anni affliggono la magistratura onoraria e rafforzare il suo ruolo ormai imprescindibile, l'ha penalizzata, umiliata e resa assolutamente inutile.

Infatti, sino ad oggi i magistrati onorari avevano svolto l'attività giurisdizionale, requirente e giudicante, massicciamente, contribuendo in modo rilevante all'amministrazione della giustizia.

Ebbene, grazie alla riforma varata dal Governo, si può affermare che in sostanza scomparirà la magistratura onoraria definitivamente nel settore penale poiché i casi previsti dagli artt. 11, 12 e 13 che consentono l'impiego dei GOP sono pochi, tassativi e di difficile realizzazione, e considerato che sino ad oggi parte delle competenze monocratiche erano assegnate ai GOT, i quali componevano anche i collegi giudicanti, con ciò consentendo alla magistratura di ruolo di occuparsi degli affari più impegnativi, sia al monocratico sia nei collegi, la diretta conseguenza sarà un vertiginoso incremento dei ritardi nella giustizia.

Né a ciò può rimediarsi privilegiando, come disposto nel decreto, la destinazione del giudice onorario di pace all'interno dell'ufficio del processo – e dunque al servizio del singolo giudice – piuttosto che al servizio delle esigenze organizzative dell'intero Ufficio Giudiziario.

Nel settore penale, infatti, non può il giudice, anche se onorario, agire su delega.

Nel settore civile l'impiego dei GOP sarà davvero residuale all'interno dei tribunali dove è precluso l'impiego della MO in alcuni settori che fino ad oggi erano retti e sopravvissuti esclusivamente con l'apporto dei GOT.

Si pensi, ad esempio, alle sezioni lavoro dove senza l'impiego dei GOT non può essere smaltita l'enorme mole di affari di cui sono gravate.

I GOP non potranno essere inseriti nelle sezioni specializzate, quindi, non potranno coadiuvare i giudici professionali nelle sezioni per l'immigrazione né fallimentari.

Ne conseguirà un aggravio di lavoro per la magistratura di ruolo ed un conseguente ritardo nella definizione dei procedimenti.

Eppure tali criticità sono state tutte evidenziate anche dai capi degli uffici giudiziari (Procuratori e Presidenti di Tribunali), i quali avevano avvertito il Ministero circa le disfunzioni conseguenti alla impossibilità di impiegare i magistrati onorari nei tribunali, relegandoli in un ambito di attività sostanzialmente amministrative negli uffici del processo ove svolgeranno funzioni sostanzialmente uguali a quelle attribuite ai tirocinanti e agli stagisti.

Nessuna riunione è stata convocata dal Ministro, neppure dopo l'intervento dei Capi degli Uffici requirenti e giudicanti e, quindi, nemmeno dopo che era emerso con chiarezza ed evidenza che le criticità espresse dalla MO non erano doglianze corporativistiche ma corrette osservazioni e serie preoccupazioni di operatori del diritto, di professionisti del diritto.

Nulla di ciò che era stato concordato con le associazioni di categoria è stato accolto.

Dal 2015 non ci sono stati più tavoli tecnici.

La riforma è stata, dunque, imposta unilateralmente e non si comprende a beneficio di chi.

Si profetizza il reclutamento di nuove migliaia di giudici onorari che confluiranno negli uffici del processo per i primi due anni senza esercizio di attività giurisdizionale per poi essere destinati agli uffici del giudice onorario di pace ove avranno competenza solo in materia civile.

Il settore penale, infatti, ricadrà totalmente sui magistrati di ruolo.

Il Ministero ha proclamato che il reclutamento dei nuovi MO sarà la soluzione di tutti i mali della giustizia e si pregia di aver creato in tal modo nuova occupazione tra i giovani.

Beh nemmeno a questo gioverà la riforma, la quale precisa, puntualizza, ricorda, in ogni parte del suo testo la temporaneità dell'incarico e la sua residualità rispetto all'attività principale.

Infatti, i nuovi MO non saranno certo reclutati tra giovani disoccupati, ma dovranno essere selezionati tra determinate categorie di professionisti (avvocati principalmente) e dopo quattro anni, prorogabili soltanto per altri 4, avranno terminato l'esperienza.

Nessuna assunzione in ruolo è prevista alla fine degli otto mandati ma solo una riserva in concorsi pubblici.

Ma del resto si tratta di volontari....

E quanti saranno gli avvocati che con un regime di incompatibilità così rigido, che coinvolge parenti, affini, associati di studio, sceglieranno di faticare nell'ufficio del processo sotto le direttive altrui per una misera retribuzione e senza tutele, perché alcuna forma previdenziale e assistenziale a carico dello Stato è prevista.

Chi si ammala non percepisce alcuna indennità, nessuna assistenza è prevista in caso di gravidanza, durante la quale non si percepisce nemmeno l'indennità e non si è esentati dall'espletamento dell'incarico.

Nessun plauso, dunque, merita questa riforma che non premia chi serve lo Stato da anni, che non ha riconosciuto alcun diritto alla MO e ne svilisce la dignità.

Dal punto di vista organizzativo poi gli uffici saranno ingolfati da varie categorie di precari, MO, stagisti, tirocinanti che non sarà certamente facile gestire.

Intanto non ci sono locali adatti ad accogliere tutti questi precari, non ci sono arredi né supporti informatici sufficienti.

Gli uffici del giudice di pace che ospiteranno gli attuali GOT non sono adeguati né dal punto di vista logistico né delle risorse umane necessarie a far fronte al 75% del contenzioso civile che passerà alla competenza dei GOP.

Non è stato previsto, ad esempio, il potenziamento negli uffici del GOP del personale di cancelleria e amministrativo, né dei supporti informatici, né di arredi.

I Tribunali e le Procure, a loro volta, dovranno accogliere i nuovi GOP, i tirocinanti, gli stagisti ed anche in questo caso sarà problematico accoglierli senza adeguamento di mezzi e strutture.

Ma che la riforma non sarà utile all'efficienza della giustizia lo si comprende già dalla semplice lettura dall'art. 1, comma 3, del secondo decreto legislativo attuativo,

il 116 del 31/7/2017, in vigore dal 15 agosto 2017, il quale così dispone: “al fine di assicurare la compatibilità con altra attività, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni (aumentabili successivamente, fino a 3) a settimana”.

Si badi bene che tre giorni di attività non equivalgono ad altrettante udienze.

Il significato dell'avverbio “complessivamente” viene spiegato subito dopo laddove la norma prosegue così: “ai magistrati onorari vengono assegnati affari, compiti ed attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”.

Ne deriva che tutta l'attività, relativa a preparazione di udienza, udienza stessa e redazione di sentenze e provvedimenti, non potrà occupare più di due giorni, ovvero tre, per cui l'udienza potrà essere tenuta dal singolo magistrato onorario non più di una volta a settimana, e con un numero di fascicoli risibile, in quanto l'attività prodromica e successiva deve essere svolta nell'unica altra giornata disponibile.

Sulla quantità dei fascicoli da trattare ci illumina l'art. 30, comma 4, del decreto, ove si afferma che il CSM stabilisce il numero minimo di procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace.

Sorge spontanea la domanda: in base a quali criteri? Ricordiamo a noi stessi che ci sono giudizi molto semplici e lineari in materie di per sé complesse, mentre in ambiti apparentemente facili possono presentarsi problemi di difficile interpretazione, magari per mancanza di uniformità della giurisprudenza afferente.

La domanda rimane senza risposta e soprattutto lascia basiti l'assoluta mancanza di razionalità di simili disposizioni.

Ma continuiamo nella disamina del decreto legislativo n. 116 / 2017.

L'art. 23, comma 6, prevede che il Presidente del tribunale e il Procuratore della repubblica assegnano ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, attenendosi, dice la norma, ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del CSM.

Siamo al paradosso.

Abbiamo limiti di giornate lavorative, ma nello stesso tempo dobbiamo raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ci auguriamo che tali obiettivi tengano conto del limite temporale assegnatoci per raggiungerli e che tale previsione non sia preludio per assegnare obiettivi anche ai magistrati di ruolo e magari introdurre un bellissimo tesserino segnatempo per monitorare l'attività della magistratura tutta.

Circostanza non secondaria è il collegamento tra importo degli emolumenti e raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Capo dell'ufficio.

L'indennità spettante ai magistrati onorari si compone infatti di una parte fissa e di una parte variabile di risultato (art.23, comma 1, del decreto).

La variabile di risultato è agganciata al raggiungimento degli obiettivi.

Il criterio di valutazione per stabilire se gli obiettivi sono stati raggiunti è poi davvero troppo poco oggettivo, è lasciato alla discrezionalità del capo dell'ufficio, perché è vero che è previsto l'obbligo di rispettare le direttive fissate dal CSM ma queste saranno generiche, conseguentemente il contenuto dei provvedimenti valutativi sarà legato necessariamente alle interpretazioni dei vari capi degli uffici, e così le indennità ad esse collegate, il che, ovviamente, preoccupa, oltre a palesare profili evidenti di incostituzionalità.

La discrezionalità è talmente alta da far ritenere che tali criteri di determinazione della retribuzione sono addirittura peggiorativi rispetto a quelli che vengono utilizzati attualmente. Per lo meno oggi il criterio relativo alla determinazione delle indennità si basa su un calcolo matematico oggettivo.

Inoltre, con la valutazione del presidente e del procuratore capo circa il raggiungimento degli obiettivi si fanno entrare in gioco fattori diversi, aziendalistici (tipico delle imprese è infatti il valutare i dipendenti sulla base dei risultati produttivi raggiunti), che con l'attività giurisdizionale dovrebbero avere poco o niente a che fare (ad esempio viene da chiedersi: vale di più una sentenza molto difficile o dieci facili? Ma le dieci facili magari fanno raggiungere l'obiettivo...).

Comunque, quand'anche gli obiettivi fossero raggiunti - il che sarà in tante realtà quasi impossibile, per ciò che abbiamo appena detto - l'indennità di risultato potrà essere riconosciuta solo in misura pari ad un importo variabile dal 15 al 30 % dell'indennità fissa ed in questo caso non sono neppure previsti criteri prefissati: la misura è lasciata alla libera valutazione del capo dell'ufficio, a mente del comma 10 dell'articolo citato.

Relativamente alla parte fissa della remunerazione l'art. 23, comma 2, con riferimento ai magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali (cioè fuori dall'ufficio del processo del tribunale: chi è inserito in tale ufficio ha infatti un'indennità inferiore del 20 %) prevede il pagamento di 16.140 euro annui al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, che vanno detratte da tale importo, essendo poste a totale carico del magistrato onorario (altra gravissima criticità della riforma).

E visto che la percentuale di tali ritenute sfiora (o, secondo alcuni calcoli, supera) il 60%, ne consegue che il netto annuale ammonta a circa 6456 euro pari a 538 euro mensili. Questa è la remunerazione per svolgere funzioni giudiziarie!!

Ricordiamoci infatti, che il giudice onorario magari non sarà più in Tribunale ma avrà competenze civili come giudice onorario di pace.

I M.O. sono Giudici e sostituti Procuratori della Repubblica, non di ruolo, ma lo sono, come è, dunque, possibile prevedere che siano pagati meno di quello che l'on. Orlando prefigurava in tempi recenti come importo minimo per l'assegno di povertà (800 euro), e che comunque supera di poco il reddito di inclusione previsto dal decreto legislativo 147 del 2017, nonché con il divieto espresso di legge di lavorare oltre 2 giorni a settimana, pensate forse che, in quel 70 % di materie di competenza ora del Tribunale, ma che saranno assegnate in via esclusiva agli onorari, si potrà rendere all'utenza un servizio adeguato?

Una retribuzione così misera svilisce e squalifica la categoria della magistratura tutta non solo quella onoraria.

Ricordiamo che la Corte Costituzionale, da tempo immemore, collega l'importo degli emolumenti dei magistrati professionali alla necessità di garantire autonomia e indipendenza agli stessi.

Principio, che secondo la normativa comunitaria va riconosciuto anche ai Magistrati Onorari.

Ma per lo Stato Italiano non è così.

Preme evidenziare, inoltre, che le ricadute di siffatta riforma incideranno pesantemente anche sulla categoria degli avvocati i cui clienti già soffrono per la lentezza della giustizia, per la sua inefficienza e tale problema non troverà soluzione con questa riforma, anzi.

Sarebbero tantissime ancora le criticità da annoverare e le innumerevoli violazioni della Carta Costituzionale che sono contenute nella riforma della MO, ma non possiamo dilungarci per ovvie ragioni di tempo.

Non possiamo, tuttavia, sottacere ma anzi lo gridiamo a gran voce che la riforma della M.O. non è finalizzata a migliorare il sistema giustizia, non è stata pensata per garantire tutela agli utenti del servizio giustizia, ad accelerare i tempi della giustizia, a premiare i MO che sino ad oggi hanno contribuito ad amministrare la giustizia con dedizione e sacrificio, ma è diretta a disconoscere la qualifica di lavoratori ai magistrati onorari, a negare i loro più elementari diritti, a sottolinearne la subordinazione e la precarietà.

E non importa se ciò è stato fatto a discapito di un'efficiente organizzazione degli uffici, se con un colpo di spugna si è preferito cancellare anni di onorato e non onorario servizio reso dai MO.

Per tali ragioni la MO è in protesta e lo rimarrà fino a che non sarà ascoltata.

Il Rappresentante U.N.I.M.O.

Dott. Giovanni CONTE